

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 18 novembre 2003, n. 7320

Riforma T.A.R. Puglia – Bari: I Sezione, 24 gennaio 2003, n. 278.

Nessuna preclusione può derivare all'esperimento di nuove verifiche, sia in sede di autotutela da parte della pubblica amministrazione sia dinanzi al giudice amministrativo, dai verbali recanti i dati relativi alle preferenze derivanti dallo scrutinio delle schede elettorali. Infatti, l'atto pubblico fa prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e prova che la verifica documentale è stata eseguita, ma non fa anche fede delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata e neppure esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione.

Omissis.

4) - Preliminarmente va, peraltro, esaminata l'eccezione sollevata dal controinteressato e qui ribadita (e assorbita dal TAR), di inammissibilità - per assoluta genericità - delle censure che si appuntavano avverso la mancata attribuzione, nei verbali delle sezioni 6 e 14, di numerosi voti; va, inoltre, esaminata l'eccezione con la quale lo stesso controinteressato deduce che, facendo fede, i verbali delle operazioni elettorali, fino a querela di falso, le dette censure sarebbero state inammissibili anche perché, non essendo stata svolta alcuna querela nei sensi ora detti, essi farebbero, ormai, pubblica fede e non potrebbero essere messi in discussione.

Tali eccezioni non possono essere condivise.

4.1) - Non quella della genericità (sulla quale, per vero, lo stesso originario controinteressato e appellante incidentale sembra sorvolare nelle proprie difese d'appello) in quanto il motivo di censura deve ritenersi sufficientemente esplicitato allorché venga denunciata la materiale mancata trascrizione a verbale, in una o più sezioni puntualmente indicate, di preferenze che, invece, risulterebbero pacificamente attribuite in sede di spoglio delle schede.

4.2) - Non quella relativa alla mancata proposizione della querela di falso, in quanto, nel caso, è stata dedotta la sussistenza di un mero errore materiale, commesso dal verbalizzante nella trascrizione dei dati relativi alle preferenze rivenienti dal semplice scrutinio delle schede, agevolmente verificabile attraverso una semplice indagine istruttoria circa il corretto conteggio delle schede stesse e non, invece, una falsità materiale o ideologica nella redazione dei verbali, sindacabile solo attraverso tale impugnativa di falso.

L'atto pubblico, invero, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e, quindi, prova che la verifica documentale è stata eseguita, ma non anche fa fede delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata e quindi neppure esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione (cfr. la decisione della Sezione 22 maggio 2001, n. 2829); da ciò consegue che nessuna preclusione può derivare dai suddetti verbali, in quanto tali, all'esperimento di nuove verifiche, vuoi, se del caso, in sede da autotutela, da parte della stessa P.A., vuoi, come nella specie, dinanzi al giudice amministrativo.

Omissis.